

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 041/CSA- RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore - Componente; - Dott. Carlo Bravi, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIATORE CARDINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/SAVONA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

Con ricorso depositato in data 6.11.2017, il sig. Cardini Andrea promuove reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara «per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario dapprima con una manata al volto e, successivamente, con uno schiaffo al volto».

Il reclamante sostiene che il giudice di prime cure abbia travisato i fatti e che la sanzione comminata sia eccessiva. Sul punto afferma che il proprio comportamento sia da derubricare a condotta antisportiva poiché avrebbe colpito l'avversario «a seguito di scontro di gioco, sicuramente energico, ma non violento». Chiede pertanto la riduzione della sanzione della squalifica a 2 giornate effettive ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. Allega precedenti giurisprudenziali e fotogrammi dell'azione di gioco tratti da videoripresa.

Premesso che, in primo luogo, va rilevato che è inammissibile quale mezzo probatorio qualsiasi immagine televisiva proposta dal ricorrente, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S (cfr. sul punto Corte sportiva d'appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché più di recente Corte sportiva d'appello, ricorso ASD Srl Potenza Calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell'8.3.2017) e che, per altro verso, soltanto gli atti ufficiali di gara costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), è possibile affermare nel merito che il reclamo è fondato. Da un'attenta lettura del referto arbitrale, infatti, si può evincere che il contatto sia avvenuto con pallone in gioco durante un'azione volta a contendere quest'ultimo all'avversario e che lo schiaffo al volto sia stato sferrato in un unico movimento, senza soluzione di continuità. Nello specifico si legge nel rapporto di gara che «al 37mo del secondo tempo Cardini Andrea, numero 8 Savona, a gioco in svolgimento, allarga il braccio mettendo la mano sul volto del numero 16 [...] per poi colpirlo con uno schiaffo. Il calciatore riprendeva a giocare normalmente».

Al fine di valutare la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, è possibile riferirsi a diversi arresti giurisprudenziali, nei quali si evidenzia che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso U.S. Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell'intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico

all'avversario» (cfr. sul punto Corte Sportiva d'Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). Ad avviso di questa Corte manca, dunque, anche nel caso di specie il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all'antagonista un male ingiusto e ingiustificato.

Più di recente, in tema, si ricordi ricorso Pol. Olympia Agnonese, in Com. Uff. n. 056/CSA del 22.12.2016, nonché, a maggior sostegno rispetto al caso che occupa, si rammenti altresì la decisione del Giudice Sportivo LNP Serie A in Com. Uff. n. 74 del 23.10.2017 ad oggetto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonucci Leonardo (Milan) per condotta gravemente antisportiva «per avere, al 24° del primo tempo, durante un'azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, procurandogli danni fisici».

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cardini Andrea riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. APRILIA SSD S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA FRANCESCO SEGUITO GARA OSTIA MARE/APRILIA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 50, del 30.10.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava al calciatore Montella Francesco della Società F.C. Aprilia SSD S.r.l. la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.”

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Società sostenendo che (i) il calciatore avversario “non subiva alcun danno” tanto che “continuava regolarmente la partita”; (ii) il Montella in realtà “nel dimenarsi per allontanare l'avversario gli metteva una mano sul volto spingendolo”. Per tali motivi, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che l'impugnazione meriti parziale accoglimento.

La dinamica dei fatti, così come ricostruita negli atti ufficiali, non consente di qualificare come violenta la condotta posta in essere che invece risulta connotata di grave antisportività e come tale riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 4, lett. a) C.G.S..

Conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo e parzialmente riformata la decisione impugnata con restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia SSD S.r.l. di Aprilia (Latina) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo -Componente; - Dott. Carlo Bravi, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMBROSIANA/CJARLINS MUZANE DEL 28.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

Con atto, spedito in data 31.10.2017, la Società G.S.D. Ambrosiana ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017 del predetto Dipartimento) con la quale, a seguito della gara Ambrosiana/Cjarlins Muzane, disputatasi in data 28.10.2017, era stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 200,00 a carico della predetta Società.

Il ricorso è palesemente infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione della mancata assistenza medica durante la predetta gara; tale circostanza risulta confermata dalla distinta di gara relativa alla squadra della Società ricorrente che risulta priva della indicazione del nominativo del medico sociale.

Al proposito, si osserva che il Regolamento del Giuoco del Calcio prevede, all'allegato D) della Regola n. 5, che *"La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria"*. Né alcuna rilevanza può essere attribuita, al fine di escludere la violazione della predetta disposizione imperativa, al fatto, invocato dalla Società ricorrente, che presso l'impianto fosse presente l'ambulanza con il medico e gli infermieri.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRISTIANO MATTEO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 [Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017]

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZI FRANCESCO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 [Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017]

6. RICORSO A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 [Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017]

Con atto, spedito in data 7.11.2017, la Società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 2.11.17 del predetto Dipartimento) con la quale, a seguito della gara Isola Capo Rizzuto/Portici, disputatasi in data 1.11.2017, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara a carico del calciatore della predetta Società, Cristiano Matteo; *"espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, protestava e ritardava l'uscita dal terreno di gioco"*.

- squalifica per 3 giornate effettive di gara a carico del calciatore della predetta Società, Pellizzi Francesco; *"espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso venendo allontanato solo grazie all'intervento di un proprio compagno di squadra"*.

- ammenda di € 2.000,00, oltre alla diffida, a carico della predetta Società, *"per avere, propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo ed al termine della gara, rivolto numerose espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara alcuni dirigenti locali protestavano con termini irrispettosi all'indirizzo della Terna Arbitrale. Per assembramento ostile nello spiazzo antistante gli spogliatoi di alcuni tesserati locali e persone non autorizzate che costringevano gli Ufficiali di gara a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per raggiungere i locali ad essi destinati. Infine, mentre la Terna Arbitrale, si dirigeva verso la propria autovettura, una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, gli rivolgeva espressioni irrispettose"*.

Questa Corte ritiene, preliminarmente, di separare l'impugnazione in epigrafe in 3 distinti ricorsi.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato quanto alla determinazione della sanzione.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento della gara (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Cristiano.

Ciò premesso, in riferimento al ricorso riguardante il calciatore Cristiano, questa Corte ritiene che la condotta, posta in essere dal calciatore all'indirizzo del Direttore di Gara, sebbene censurabile, possa essere sanzionata con la squalifica per 1 ulteriore giornata di gara, rispetto a quella automatica discendente dall'espulsione per doppia ammonizione.

In riferimento al ricorso riguardante il calciatore Pellizzi, questa Corte ritiene che la condotta, posta in essere dal calciatore all'indirizzo del Direttore di Gara, meriti di essere sanzionata con la

squalifica per 2 ulteriori giornate di gara, rispetto a quella automatica discendente dall'espulsione per doppia ammonizione.

In riferimento al ricorso riguardante la sanzione irrogata alla reclamante, questa Corte ritiene che la condotta, peraltro reiterata, posta in essere dai sostenitori della Società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto all'indirizzo del Direttore di Gara, meriti di essere sanzionata con l'ammenda di € 2.000,00.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello:

- in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cristiano Matteo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) per il calciatore Pellizzi Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) per la sanzione dell'ammenda. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 15 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio